

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Diritto alla restituzione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata in appello, decreto ingiuntivo**

*Va confermato che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'[art. 336 c.p.c.](#) per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere richiesto automaticamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trovando applicazione il principio "restituito ante omnia".*

### **Tribunale di Milano, sezione dodicesima, sentenza del 24.2.2016, n. 2373**

*...omissis...*

mmmmmmmm aveva dedotto come questa pronuncia era stata riformata da quella n. ommmmmmmm emessa dalla Corte di Appello di Milano e passata in giudicato, che aveva dichiarato dovuta al sig. G. la somma di € 159.908,80, e come quest'ultimo, pur tenuto a restituire l'importo di € 154.509,95 non vi aveva provveduto, nonostante i tentativi stragiudiziali.

L'opponente ha dedotto di avere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1229/2013 emessa dalla Corte di Appello di Milano, che quindi contrariamente a quanto dichiarato dalla ricorrente, non era divenuta definitiva, ed ha chiesto una pronuncia di nullità del decreto opposto, ex art. 39 c.p.c., atteso il rapporto di

litispendenza o di connessione tra questo processo e quello pendente innanzi alla Suprema Corte, e comunque di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio.

Il mmmmmmm negato che il credito azionato fosse liquido, posto che per la sua determinazione occorrevo calcoli analitici che tenessero conto delle precise date di pagamento, e fa rilevare come il calcolo riduttivo operato dalla Corte di Appello con la pppppppp doveva ritenersi errato, ragione ulteriore per attendere la decisione della Corte di cassazione.

Infine l'opponente ha lamentato come la compagnia non avesse provveduto al versamento della somma di € 7.500,00 a titolo di spese legali liquidata dalla Corte di Appello, ed ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della U. al pagamento di detta somma.

Si è costituita in giudizio l'opposta, divenuta nel frattempo lllllll contestando il fondamento dell'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto, esponendo come non poteva nella fattispecie farsi applicazione dell'art. 295 c.p.c., posto che la norma che regolava la fattispecie era quella posta dall'art. 337 c.p.c., assumendo come il credito doveva ritenersi liquido, e facendo rilevare di avere corrisposto al sig. G. la somma dovuta a titolo di spese legali in data 22 luglio 2014, sì che la domanda riconvenzionale dell'opponente doveva essere respinta.

La causa va decisa sulla base della sola documentazione prodotta in giudizio, non avendo le parti avanzato istanze istruttorie.

Rileva il tribunale come secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 c.p.c. per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere richiesto automaticamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trovando applicazione il principio "restituito ante omnia" (cfr: Cass. 2003 n. 6579, Cass. 2003 n. 16254, Cass. 2004 n. 11729; Cass. 19296/2005).

Né tra il presente giudizio, relativo alla restituzione di somme pagate dalla ppppppppppp esecuzione della sentenza di primo grado n. 8174/2010, poi riformata da quella n. 1229/2013 della Corte di Appello di Milano, e quello di impugnazione avverso quest'ultima pronuncia, pendente innanzi alla Corte di Cassazione, sussiste un rapporto di pregiudizialità tale da integrare una connessione o da giustificare una sospensione di questo processo.

In una fattispecie del tutto analoga alla presente, la Suprema Corte ha escluso la ricorrenza delle condizioni necessarie ai fini della sospensione del processo, affermando come sia "...principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità quello per cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trovando applicazione il principio restituito ante omnia (Cass. ord. 3.10.2005 n. 19296 e precedenti ivi richiamati)..". ed osservando ancora come "...la domanda di restituzione o di riduzione in pristino della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata possono essere proposte, per la loro autonomia e per la loro finalità, che è quella di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello, a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio (v. anche S.U. ord. 2.7.2004 n. 12190; Cass. 20.6.2011 n. 13454)..." e come "...una volta venuto meno (in tutto od in parte) il titolo a seguito della sentenza di appello, che ha effetto sostitutivo, il pagamento, per la parte non più dovuta, resta privo di titolo, con la sua conseguente restituzione, a prescindere dal giudicato" (Cass. 28167/2013).

Contrariamente a quanto assume l'opponente, il credito azionato in via monitoria è anche dotato del requisito della certezza e della liquidità.

La Y ha documentato di avere eseguito pagamenti per € 159.908,80 in data 13 gennaio 2009 (doc. 4) e di € 158.126,07 in data 3 marzo 2011 (doc. 5).

La |||||

La domanda di restituzione, che la Y ha quantificato in € 154.509,95 (seppure il secondo pagamento ammonti alla maggior somma di € 158.126,07) è quindi documentalmente provata e deve essere accolta.

Ciò determina il rigetto della opposizione e la conferma del decreto opposto.

Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente con l'atto di citazione notificato il 6-3-2014, relativa al pagamento di € 7.500, a titolo di spese legali liquidate dalla pronuncia della Corte di Appello di Milano n. xxxxxx il tribunale come l'opponente stesso abbia dato atto, nella memoria di replica, dell'avvenuto volontario pagamento di detta somma, come allegato dalla U. nella comparsa di risposta.

Posto che è pacifico che tale adempimento sia avvenuto dopo la introduzione del giudizio di opposizione, la richiesta dell'opponente non può essere rigettata, come chiede parte opposta, ma deve essere dichiarata, quanto a tale domanda, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Avuto riguardo alla prevalente soccombenza del sig. G., sul medesimo devono gravare le spese del presente giudizio, nella liquidazione operata in dispositivo.

pqm

Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza: respinge l'opposizione e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo opposto n. *omissis*; dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda riconvenzionale dell'opponente; condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla opposta, liquidate in € 13.430,00 per compenso oltre 15% per rimborso spese forfettarie.